Civile Ord. Sez. 5 Num. 25664 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: LIBRI MARGHERITA
Data pubblicazione: 21/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso n. 13565/2023 R.G. proposto da:

COMUNE DI MONTEROTONDO, in persona del Sindaco in carica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Mensitieri, presso il cui studio in Pesaro, Via S. Francesco n. 44, è elettivamente domiciliato;

- Ricorrente –

Contro

CATERGEL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco De Rossi e Luigi Ferdinando Berardi, e presso lo studio dell'Avv. Berardi in Roma, Largo Messico n. 3, elettivamente domiciliata;

- **Controricorrente –**

- avverso la sentenza n. 6015/2022 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. 13, depositata in data 15 dicembre 2022 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026, dal Consigliere Margherita Libri;

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Monterotondo ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento prot. n. 3746/2016 notificato alla Catergel S.r.l. per la TARI relativa alle annualità 2014-2017, ha accolto l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma n. 4759/2020.

2. La Corte regionale ha riformato la decisione di prime cure ritenendo l'avviso di accertamento impugnato carente di motivazione, recando il provvedimento esclusivamente il riferimento alla normativa vigente, alla legittimazione della società concessionaria, e il richiamo a precedenti avvisi spediti per posta ordinaria, dei quali non risultava provata la ricezione. Hanno rimarcato i giudici di appello che nell'avviso non figurava indicata l'ubicazione dell'immobile, né l'aliquota applicata, ma soltanto il totale dovuto, e hanno concluso per la mancanza di qualsivoglia elemento essenziale per consentire alla società contribuente di formulare eventuali controdeduzioni.

3. Catergel S.r.l. si è costituita con controricorso.

4. Il Comune ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, come formulata dalla controricorrente sull'assunto del vizio di autenticazione della procura, non avendo il difensore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

poteri di certificazione di autenticità della procura conferita con atto separato dal ricorso, compilato in un luogo distinto rispetto al luogo che figura indicato nell'atto di impugnazione.

Come affermato da questa Corte, con pronunzia a Sezioni Unite (n. 2077/2024 - n. 26587/2023): "(…) *in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione* (…)". È stato inoltre sottolineato che "(…) *l'interpretazione qui adottata, che allinea la disciplina delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate - su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata -, ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall'atto cui la procura stessa afferisce, mantiene la propria coerenza per essere incentrata - nella definitiva affermazione del processo telematico come forma ordinaria del rito – sul momento essenziale del deposito telematico dell'atto, da eseguire nel rispetto della già individuata normativa, anche regolamentare* (…)".

La procura speciale allegata reca univoci riferimenti al giudizio, alla sentenza impugnata e all'atto oggetto del ricorso originario, ed è stata ritualmente allegata al ricorso. Di nessun pregio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

appaiono infine le considerazioni svolte in ordine alla distanza – del tutto irrilevante - tra il luogo di autenticazione della procura e il luogo indicato in ricorso.

1.Con l'unico motivo di ricorso, il Comune di Monterotondo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, censurando la sentenza della Commissione tributaria regionale che ha ritenuto privo di motivazione l'avviso di accertamento. Deduce l'ente impositore che l'atto conteneva tutti gli elementi necessari a consentire la piena comprensione della pretesa tributaria, della quale peraltro la stessa società contribuente era a completa conoscenza, avendo proposto istanza di accertamento con adesione chiedendo la riduzione degli importi ed essendosi efficacemente difesa nel merito.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, in condizioni di esercitare il diritto di difesa, con cognizione dei fatti (Cass., n. 13334/2020, che richiama Cass., n. 16836/2014, Cass., n. 22003/2014).

1.3. Premessa la pacifica estensibilità alla TARI degli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi precedenti (tra le tante: Cass., n. 21976/2025; Cass., n. 2373/2022; Cass., n. 32216/2023; Cass., n. 2268/2024; Cass., n. 14781/2025), quali la TARSU e la TIA (tra le tante: Cass., n. 22130/2017; Cass., n. 1963/2018; Cass., n. 12979/2019; Cass., n. 34635/2021; Cass., n. 37757/2022; Cass., n. 28730/2023; Cass., n. 18734/2024;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass., n. 7656/2025), per quanto attiene alla idoneità motivazionale dell'avviso di accertamento si può richiamare l'orientamento consolidato in tema di TARSU, secondo cui la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 (a tenore del quale "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale…."), sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (tra le altre, Cass., n. 20620/2019; Cass. n., 31217/2021; Cass., n. 15793/2025).

1.4. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7002/2024 in motiv.; Cass. n. 21872/2025) in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (cfr. Cass. n. 22470/2019; Cass. n. 24267/2011).

1.5. Nel caso di specie, l'atto impugnato contiene l'indicazione delle tariffe applicate, delle delibere comunali che le hanno approvate per gli anni di riferimento e dell'importo totale dovuto e dunque, di tutti gli elementi sufficienti a consentire alla contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di approntare una difesa efficace, rilevandosi che, a tal fine, non è richiesta né è necessaria l'indicazione degli identificativi catastali.

1.6. Quanto alla individuazione dell'immobile, deve osservarsi che la società contribuente è titolare di un'unica unità immobiliare nel comune di Monterotondo, come dimostrato dall'ente impositore mediante produzione della visura camerale nel giudizio d'appello. Pur non recando l'avviso di accertamento l'indicazione dell'immobile oggetto di tassazione, la società contribuente – come dedotto e documentato dall'ente impositore sin dal giudizio di merito producendo visura camerale della Catergel S.r.l. – nel Comune di Monterotondo la società dispone di una sola unità locale, sicché nessun dubbio poteva sorgere in capo alla contribuente circa la concreta individuazione dell'immobile oggetto dell'avviso di accertamento.

1.7. Inoltre, con il ricorso introduttivo, la stessa società aveva richiesto l'esenzione prevista per l'insufficiente servizio di raccolta dei rifiuti, e aveva interloquito sugli avvisi bonari ricevuti, dimostrando in tal modo di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, in condizioni di esercitare il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

diritto di difesa, con piena cognizione dei fatti (Cass., n. 13334/2020).

2. La sentenza impugnata ha rilevato il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, in violazione delle norme e dei principi innanzi richiamati. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026.

Il Presidente

Dott. ANGELO MATTEO SOCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale